

Direttiva Single Use Plastic e Plastic Tax

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 di recepimento della Direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente entrerà in vigore il 14 Gennaio 2022. Il Decreto si applica ai prodotti in plastica monouso riportati all'Allegato dello stesso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Nel dettaglio:

- l'art.4 reca misure volte alla **riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso elencati nella Parte A dell'Allegato**, estendendo tali misure, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva 2019/904/UE, anche ai bicchieri di plastica monouso.
- **l'art.5 vieta l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'Allegato e dei prodotti in plastica oxo-degradabile**. Tra questi, a solo titolo esemplificativo si citano bastoncini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette), piatti, cannuce, agitatori per bevande, ecc. Il comma 3 dello stesso specifica i casi in cui non rientrano nel divieto d'immissione i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento;
- l'art.6 stabilisce invece i requisiti che taluni prodotti devono rispettare per poter immessi sul mercato secondo scadenze temporali differenti;
- l'art.7 specifica i requisiti di marcatura che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve riportare sull'imballaggio o sul prodotto secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio del massimo nel caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Per quanto riguarda l'esaurimento delle scorte, gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati nelle Parti B, C, e D, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente all'effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.

Sempre relativamente alla Direttiva 2019/904/UE, si ricorda che l'Italia ha introdotto, con la Legge di Bilancio 2020, la cosiddetta **Plastic Tax**, o l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), col fine di ridurre e disincentivare l'utilizzo dei prodotti contenenti plastica monouso.

Per MACSI si intendono quei manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche in forma di fogli, pellicole o strisce realizzati, anche parzialmente, in plastica, e non ideati, progettati o

immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche, e ancora i prodotti semilavorati, comprese le preforme - modifica introdotta dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1084, lettera i - realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L'unica esclusione riguarda i MACSI compostabili, dispositivi medici predefiniti e i MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Tale imposta, fissata in 0,45 €/kg, è dovuta unicamente per la quantità di materia plastica vergine contenuta nei MACSI, e quindi non è dovuta sulla materia plastica che proviene da processi di riciclo.

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:

- a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o no nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali - non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche, altri MACSI la cui imposta è dovuta da un altro soggetto;
- b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica, ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

Per quanto concerne l'entrata in vigore della Plastic Tax, essa è stata più volte posticipata; ora la Legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 12 della Legge 234/2021) ha differito al **1° gennaio 2023** l'entrata in vigore dell'imposta.